

LE SCADENZE DELLA LEGGE

- **Entro 60 giorni:**

- il Ministro per la Solidarietà Sociale nomina con un decreto una commissione tecnica, composta da sei esperti di comprovata esperienza nel settore sociale ed in campo informativo con il compito di formulare proposte in ordine ai contenuti, al modello ed agli strumenti attraverso i quali dare attuazione ai diversi livelli operativi del sistema informativo dei servizi sociali (Art. 21, comma 2).

- **Entro 90 giorni:**

- un decreto del Ministro della Sanità, d'intesa con quello per la Solidarietà Sociale, fissa le modalità per indicare nella tessera sanitaria i dati relativi alle condizioni di non autosufficienza o di dipendenza, per facilitare la persona disabile nell'accesso ai servizi sociali (Art. 14, comma 3);
- il Ministro per la Solidarietà Sociale, in sede di prima applicazione della legge, sentiti i Ministri interessati, d'intesa con la Conferenza unificata, adotta il decreto che ripartisce i finanziamenti del Fondo nazionale per le politiche sociali secondo parametri basati sulla struttura demografica, sui livelli di reddito e sulle condizioni occupazionali della popolazione (Art. 20, comma 7);
- il Consiglio dei Ministri delibera un atto di indirizzo e coordinamento con il quale sono definiti i criteri di riparto tra le Regioni dei finanziamenti per le situazioni di povertà estrema. (Art. 28, comma 3).

- **Entro 120 giorni:**

- il Governo emana un atto di indirizzo e coordinamento sulla base del quale le Regioni dovranno successivamente disciplinare i rapporti tra enti locali e terzo settore /Art comma 3).

- **Entro 180 giorni:**

- le Regioni determinano, di concerto con gli enti locali, gli ambiti territoriali, le modalità e gli strumenti per la gestione unitaria del sistema locale dei servizi sociali a rete, favorendo l'esercizio associato delle funzioni sociali in ambiti territoriali, di norma coincidenti con i distretti sanitari (Art. 8, comma 3/a);
- il Governo emana un decreto legislativo recante una nuova disciplina delle istituzioni pubbliche di-assistenza e beneficenza (Ipab). Le Regioni, nei successivi 180 giorni, dovranno adeguare la propria disciplina sulla base di quanto disposto dal Governo. (Art. 10);
- il Ministro per la Solidarietà Sociale emana un decreto, di concerto con i Ministri della Sanità, del Lavoro e della Previdenza Sociale, della Pubblica Istruzione e dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, con il quale si definiscono i profili professionali delle figure che operano del sociale (Art. 12, comma 1);
- i Ministri per la Solidarietà Sociale, del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica e per la Funzione Pubblica, individuano, per le figure professionali sociali, le modalità di accesso alla dirigenza, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (Art. 12, comma 5);
- il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la Solidarietà Sociale, d'intesa con i Ministri interessati, adotta lo schema generale di riferimento della Carta dei servizi sociali. Nei sei mesi successivi alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ciascun ente erogatore di servizi adotta una Carta dei servizi sociali (Art 13, comma 1);
- il Governo emana, nel rispetto del principio della separazione tra spesa assistenziale e spesa previdenziale, un decreto legislativo recante norme per il riordino degli emolumenti derivanti da invalidità civile, cecità e sordomutismo (Art. 24).

- ***Entro 12mesi:***

- il *Governo*, in sede di prima applicazione della legge di riforma, emana il primo "Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali" che successivamente andrà formulato ogni tre anni; il piano nazionale è predisposto dal Ministro per la Solidarietà Sociale. Le Regioni, entro 120 giorni dall'adozione del Piano nazionale, formulano il Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali (Art. 9 e Art. 18, comma 4).

- ***Con la legge finanziaria 2001:***

sono determinate misure fiscali di agevolazione per le spese sostenute per la tutela e la *cura* dei componenti del nucleo familiare non autosufficienti o disabili (Art. 16, comma 6).